

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 3-3142

**Fondazione "Casa di Accoglienza G. Gavello", con sede nel Comune di Moncalvo (AT).
Proroga della nomina del Commissario straordinario nominato con D.G.R. n. 2-2169 del
30/10/2020.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2-2169 del 30/10/2020, la Giunta regionale ha nominato il dott. Pietro Bertana quale Commissario straordinario della fondazione "Casa di Accoglienza G. Gavello" (nel seguito: Fondazione) avente sede nel Comune di di Moncalvo (AT), derivante dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. 12 del 2017, della già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo G. Gavello";

- la durata dell'incarico conferito era pari a sei mesi, con decorrenza dal 02/11/2020 - data in cui la deliberazione di nomina è stata portata a conoscenza del Commissario straordinario, con nota prot. 35385A1421A del 02/11/2020 - e scadenza al 02/05/2021;

- in relazione al predetto semestre di gestione commissariale, il Commissario straordinario ha trasmesso le relazioni di metà e di fine mandato, acquisite rispettivamente ai protocolli 7174/A1421A del 25/02/2021 e 13892/A1421 del 13/04/2021 del competente Settore regionale della Direzione regionale Sanità e Welfare, dalle quali, sulla base di quanto istruito dal predetto Settore, si evincono, tra le altre, le informazioni di seguito sintetizzate:

A) la ricostruzione della situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Fondazione evidenzia un quadro fortemente critico sia con riferimento alla posizione debitoria pregressa, ammontante al 31/01/2021 a quasi 700.000,00 euro, sia con riferimento al disavanzo di gestione corrente, che si attesta su un dato negativo ricompreso tra i 10.000,00 e i 15.000,00 euro al mese;

B) la valutazione commissariale in base alla quale unica soluzione percorribile, al fine di tentare di recuperare la situazione debitoria fortemente critica della Fondazione e di conservarne l'operatività sul territorio di riferimento, può essere colta nel tentativo di avviare una collaborazione con un solido soggetto privato operante nel settore; soluzione a favore della quale il Commissario ha avviato contatti informali, atti a saggiare l'eventuale interesse di mercato, riportando, per il momento, esiti negativi, salvo potenzialmente il contatto in corso con il soggetto fornitore dei servizi socio-assistenziali della Fondazione, in ogni caso subordinato alla condizione essenziale che venga prorogato il termine del 31/12/2021 e le condizioni previste per i presidi di cui al punto 23 b) della D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009 e s.m.i. stabilito dalla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020;

C) l'impossibilità della Fondazione - a causa delle risultanze passive, sia antecedenti sia contestuali alla gestione commissariale in corso - di completare in via diretta gli investimenti necessari per la realizzazione dei 30 posti letto mancanti per completare i 50 autorizzati dalla Regione e per i quali l'ente necessita di ottenere - fatto salvo il completamento dei lavori nei termini di cui alla predetta D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, salvo proroga - l'autorizzazione al funzionamento, nonchè l'accreditamento da parte dell'ASL competente per territorio; per i primi 20 posti letti, ad oggi realizzati, viene evidenziato che la pratica per l'autorizzazione e l'accreditamento, avviata dall'ultimo Consiglio di Amministrazione, è tuttora in corso.

Considerato che:

- il Settore regionale competente, apprezzando il complesso lavoro svolto dal Commissario straordinario, si è però espresso negativamente in merito alla percorribilità dell'operazione di cessione di azienda - individuata da quest'ultimo, nella relazione di metà mandato del 25/02/2021, quale unica percorribile per garantire la sopravvivenza della Fondazione - ritenendo l'atto *de quo*, configurabile come atto di sostanziale liquidazione della Fondazione, ultroneo rispetto ai poteri conferibili dalla Giunta regionale ad un commissario straordinario, ben potendo invece lo stesso rientrare nei poteri di un commissario liquidatore nominato, a seguito di estinzione della Fondazione persona giuridica privata, dal Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ovvero di un curatore fallimentare nell'ambito di una procedura concorsuale;

- a seguito di ulteriori confronti - che hanno interessato anche l'Amministrazione comunale di Moncalvo e allo scopo di verificare ogni utile soluzione per conservare l'operatività della Fondazione a tutela del servizio socio-assistenziale reso al territorio, della continuità assistenziale agli attuali ospiti, del mantenimento del personale addetto e del ristoro dei creditori - il Commissario straordinario, con la relazione di fine mandato del 13/04/2021, ha proposto un'ulteriore soluzione operativa;

- la predetta proposta di soluzione operativa prevede che il Commissario straordinario proceda alla concessione dell'attività, sino al 31/12/2021 salvo proroga, a favore dell'attuale soggetto fornitore dei servizi socio-assistenziali della Fondazione, per il tempo necessario a verificare la realizzazione o meno della condizione essenziale della proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, procedendo poi:

a) in caso positivo, ossia proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, ad avviare la procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia,

b) in caso negativo, mancata proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, ad avviare la procedura di estinzione e liquidazione della persona giuridica.

La soluzione proposta prevede, inoltre, la possibilità di prorogare il contratto di concessione dell'attività nonché la formalizzazione dell'accordo con i creditori al congelamento, per pari periodo, delle relative ragioni di credito;

- il Settore regionale competente, con nota prot. 15387/A1421A del 23/04/2021, ha comunicato al Commissario straordinario talune indicazioni tecniche in merito alla soluzione proposta, in particolare evidenziando che la procedura di affidamento della concessione della gestione del servizio socio-assistenziale della Fondazione a favore di un operatore privato deve essere condotta nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza e subordinandone la possibilità di proroga ad istanza del Commissario straordinario adeguatamente motivata in punto di corrispettivo economico, durata e assunzione delle passività pregresse.

Tale nota è stata inviata anche all'Amministrazione comunale di Moncalvo al fine di fornire informazioni e aggiornamenti circa lo sviluppo della gestione commissariale.

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso, prorogare l'incarico conferito al Commissario straordinario per il tempo necessario a porre in essere le azioni sopra descritte e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo antecedente avvio della procedura di estinzione della persona giuridica o della procedura concorsuale, affidandogli il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a:

- garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura e

- conservare l'operatività e il funzionamento della struttura nonché il valore del complesso aziendale;

2) avviare, nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza, la procedura di affidamento della concessione della gestione del servizio socio-assistenziale della Fondazione, sino al 31/12/2021 salvo proroga, a favore di un operatore privato, per il tempo necessario a verificare la realizzazione o meno della condizione essenziale della proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, procedendo come di seguito indicato:

a) in caso di proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, avviare tempestivamente la procedura concorsuale, salvo istanza del Commissario di procedere alla proroga del contratto di concessione della gestione del servizio, da motivare adeguatamente in punto di corrispettivo economico, durata e assunzione delle passività pregresse, oppure in alternativa,

b) in caso di mancata proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, avviare tempestivamente la procedura di estinzione e liquidazione della persona giuridica;

3) in caso di sopravvenienza di elementi ostativi a dare avvio alla procedura di affidamento della concessione della gestione del servizio socio-assistenziale della Fondazione, di cui al precedente punto 2), avviare la procedura di estinzione e liquidazione della persona giuridica;

4) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato, in capo alla Regione, il processo di riallocazione di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, “(...) *controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, (...) compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario*”.

Richiamata la D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 “D.P.R. 10.02.2001, n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze.”, ed, in particolare, il paragrafo “Controllo e Vigilanza” il quale attribuisce alla Giunta la nomina del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 25 del cod. civ.

Ritenuto di confermare l'erogazione al Commissario straordinario di una indennità pari ad euro 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio della Fondazione commissariata.

Precisato che:

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del fatto che trattasi di incarico di amministratore straordinario ed unico di un ente operante nell'ambito dell'assistenza socio-assistenziale;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità presentata dal dott. Pietro Bertana sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

visto il D.Lgs 207/2001;
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
visto l'art. 25 del Cod. Civ.;
vista la D.G.R. n. 30 - 6355 del 12/01/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare l'incarico di Commissario straordinario della fondazione "Casa di Accoglienza G. Gavello" avente sede nel Comune di Moncalvo (AT) conferito con D.G.R. n. 2-2169 del 30/10/2020 al dott. Pietro Bertana per il tempo necessario a porre in essere le azioni indicate in premessa e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo antecedente avvio della procedura di estinzione della persona giuridica o della procedura concorsuale, affidandogli il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a:

- garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura e
- conservare l'operatività e il funzionamento della struttura nonché il valore del complesso aziendale;

2) avviare, nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza, la procedura di affidamento della concessione della gestione del servizio socio-assistenziale della Fondazione, sino al 31/12/2021 salvo proroga, a favore di un operatore privato, per il tempo necessario a verificare la realizzazione o meno della condizione essenziale della proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, nell'arco del quale conservare l'operatività e il funzionamento della struttura, procedendo poi come di seguito indicato:

a) in caso di proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, avviare tempestivamente la procedura concorsuale, salvo istanza del Commissario di procedere alla proroga del contratto di concessione della gestione del servizio, da motivare adeguatamente in punto di corrispettivo economico, durata e assunzione delle passività pregresse, oppure in alternativa,

b) in caso di mancata proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 3-954 del 31/01/2020, avviare tempestivamente la procedura di estinzione e liquidazione della persona giuridica;

3) in caso di sopravvenienza di elementi ostativi a dare avvio alla procedura di affidamento della concessione della gestione del servizio socio-assistenziale della Fondazione, di cui al precedente punto 2), avviare la procedura di estinzione e liquidazione della persona giuridica;

4) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di confermare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio della Fondazione commissariata;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)